



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

PRESIDENZIALE N. 16/20/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMA 3, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 1357/DDA/BT - <http://www.ow9.rassegnestampa.it>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, di seguito anche LDA;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Il procedimento avviato a seguito dell’istanza della FIEG

1. Con istanza DDA/3111 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0002622 del 29 ottobre 2020, è stata segnalata dalla FIEG-Federazione Italiana Editori Giornali, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito internet <http://www.ow9.rassegnestampa.it>, di una significativa quantità di opere di carattere editoriale diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali erano specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE | TITOLO |
|-----------------------|--|
| RCS Mediagroup SpA | L'avanzata pd nei Comuni: da 41 a 51. Caso Lombardia nella Lega |
| RCS Mediagroup SpA | Crisi e disoccupazione: ritardi inaccettabili. |
| RCS Mediagroup SpA | Hotel clausura |
| RCS Mediagroup SpA | L'Italia sotto l'effetto di un doppio analgesico |
| RCS Mediagroup SpA | Il positivi sono 5.456 con meno test. In aumento i malati gravi |
| RCS Mediagroup SpA | Assolombarda: mai una crisi così. |
| RCS Mediagroup SpA | Le verità parziali sul Covid |
| RCS Mediagroup SpA | Orari spalmati per 70 mila liceali. |
| RCS Mediagroup SpA | Le oltre 300 mila imprese e la movida degli under 40 |
| RCS Mediagroup SpA | Lotta al virus, stretta del governo |
| RCS Mediagroup SpA | Il Pd: Conte agisca senza indugio. |
| RCS Mediagroup SpA | Agire subito sulle aree a rischio. Il tempo sta scadendo |
| RCS Mediagroup SpA | Noi, tornati in prima linea |
| RCS Mediagroup SpA | A fine mese 4 mila ricoveri e 600 in terapia intensiva. |
| RCS Mediagroup SpA | Il virus sta mordendo. Proteggiamo i nonni |
| RCS Mediagroup SpA | Scelte condivise. Sul virus non si fanno guerre politiche. |
| RCS Mediagroup SpA | Autocertificazione, negozi e spostamenti. |
| RCS Mediagroup SpA | A Milano un focolaio al Sacco e riapre l'ospedale nell'ex Fiera. |
| Editoriale Domani SpA | Prima i soldi degli italiani per gli uomini degli scandali |



| | |
|--------------------------|---|
| Editoriale Domani SpA | L'Alitalia a cinque stelle era un bluff: ecco tutti i conti |
| Editoriale Domani SpA | Così la nuova Alitalia compra il consenso dei sindacati |
| Editoriale Domani SpA | I lombardi sono prigionieri della sanità oltre che del virus |
| Editoriale Domani SpA | Mai più appalti pubblici a chi si nasconde dietro fiduciarie |
| L'Unione Sarda SpA | Ryanair, volo Cagliari-Torino |
| L'Unione Sarda SpA | Air-Italy, la Giunta è immobile |
| L'Unione Sarda SpA | Air-Italy, giallo sulla cassa integrazione |
| L'Unione Sarda SpA | Ryanair, tre nuovi voli al decollo |
| Sesaab SpA | Sematic, delegazione Lega all'ambasciata tedesca |
| Sesaab SpA | Premio alla Dalmine per come comunica la sicurezza sul lavoro |
| Società Editrice Sud SpA | Aeroporto, negozi in crisi. Posti di lavoro a rischio |

2. Il soggetto istante ha dichiarato, altresì, che *“Sul sito segnalato sono diffusi sistematicamente, in via non autorizzata, articoli di giornale recanti la clausola di riserva di riproduzione, utilizzati per la realizzazione di un servizio di rassegna stampa erogato a pagamento e quotidianamente al pubblico. Si chiede all’Autorità di valutare se ordinare a Data Stampa Srl, cui è riconducibile il sito de quo, di rimuovere tutti gli articoli a riproduzione riservata finora diffusi, nonché far cessare la loro sistematica riproduzione.”*.
3. In data 3 novembre 2020 (Prot. n. DDA/0002672) la Direzione Contenuti Audiovisivi ha inviato una richiesta di integrazioni, alla quale la FIEG ha risposto, con comunicazione del 10 novembre 2020 (Prot. n. DDA/0002754), specificando che *“Non vi sono procedimenti pendenti davanti all’Autorità giudiziaria avviati dal soggetto istante o aventi ad oggetto gli stessi diritti relativi alle medesime opere oggetto dell’istanza DDA/3111”* e che *“il servizio di rassegna stampa fornito da Data Stampa Srl prevede un meccanismo in base al quale, trascorso un periodo di tempo pari a 10 giorni, gli indirizzi delle pagine internet contenenti la rassegna stampa giornaliera non sono più accessibili”*.
4. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza è emerso che alla pagina internet sopra indicata sono effettivamente messe a disposizione riproduzioni delle opere editoriali oggetto di istanza, in modalità *download*, stampa e condivisione con terzi, in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della citata legge n. 633/41.
5. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito internet oggetto di istanza, è stato registrato dalla società Irideos S.p.A., con sede in Viale L. Bodio, 37 - Edificio 3 - 20158 Milano, per conto di Data Stampa S.r.l., Via Alfredo Fusco, 71/A – 00136 Roma, con indirizzo email info@datastampa.it e il cui indirizzo di posta elettronica certificata è datastampa@legalmail.it;
 - i servizi di *hosting* risultano afferenti alla stessa società Data Stampa S.r.l., Via Alfredo Fusco, 71/A – 00136 Roma, in quanto eroga un servizio della società dell’informazione consistente nell’attività di selezione, indicizzazione,



organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio di rassegna stampa, mentre i *server* risultano essere riconducibili alla società INET – BT Italia S.p.A. con sede in Via Tucidide, 54, Milano, e indirizzo di posta elettronica abuse.italy.g@bt.com, e risultano essere localizzati presso Mie Cube Srl a Milano, Lombardia, Italia.

6. Con comunicazione del 10 novembre 2020 (prot. n. DDA/0002756), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1357/DDA/BT relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941. La Direzione Contenuti Audiovisivi ha valutato gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), ritenendoli tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.
7. Considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito <http://www.ow9.rassegnestampa.it>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 16 del *Decreto*. La comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a quella cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
8. In data 26 novembre 2020, la Commissione per i servizi e i prodotti ha disposto una proroga dei termini del procedimento di cinque giorni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento.

II. Posizioni delle parti

Federazione Italiana Editori Giornali

9. La Federazione Italiana Editori Giornali ha sottolineato, in una nota tecnica allegata all'istanza, che Data Stampa S.r.l. mette a disposizione di un numero indefinito di utenti, senza essere stata autorizzata, l'integrale riproduzione di articoli di giornale recanti la clausola di riproduzione riservata, in piena violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, previsti rispettivamente dagli artt. 13 e 16 della LDA.
10. Tale riproduzione, secondo la Federazione, avviene nell'ambito della realizzazione di un servizio di rassegna stampa erogato a pagamento e quotidianamente, in assenza di qualsivoglia licenza da parte dell'editore, titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica sugli articoli.
11. La FIEG evidenzia che, ai sensi della LDA, gli articoli di giornale sono tutelati come opere dell'ingegno a carattere letterario e la loro utilizzazione economica è

prerogativa esclusiva dell'editore. La Federazione aggiunge che “A giustificazione di tali utilizzi abusivi non può neanche richiamarsi il regime delle eccezioni previsto dall'art. 65 LDA, in quanto, se da un canto, in considerazione della attualità degli articoli, questa ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, da un altro precisa espressamente che fa eccezione il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata – per l'appunto – la riproduzione o la utilizzazione: condizione, questa, presente in tutti gli articoli segnalati nell'istanza.”.

12. La FIEG ha specificato, inoltre, che “[...] come anche stabilito dal Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio con Ordinanza n. 5847/2020, il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3931/2019, poiché riguardante il tema della riproduzione in rassegna stampa di articoli non oggetto di riserva di riproduzione ai sensi dell'art. 65 LDA, non rileva ai fini del procedimento promosso dalla scrivente (che, come già segnalato, attiene all'utilizzazione per fini di rassegna stampa di articoli di giornale recanti la clausola di riproduzione riservata); [...] poiché nessuno degli editori per conto dei quali FIEG ha attivato il presente procedimento ha preso parte al giudizio di impugnazione proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3931/2019 – e attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione – la conseguente azione dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore dovrà ritenersi legittima, in quanto alternativa e non sostitutiva rispetto a quella dell'Autorità giudiziaria, non potendo ravvisarsi in essa un abuso del procedimento amministrativo”.
13. La Federazione chiede che l'Autorità ordini, come già deciso con le Delibere nn. 169/20/CONS del 5 maggio 2020 e 325/20/CONS del 22 luglio 2020, sempre in materia di rassegne stampa, al gestore del sito di provvedere alla rimozione di tutti gli articoli a riproduzione riservata tratti dalle testate indicate finora diffusi, nonché di far cessare la loro sistematica riproduzione.

Data Stampa Srl

14. In data 16 novembre 2020 (prot. n. DDA/0002818), sono pervenute le controdeduzioni presentate dalla società Data Stampa Srl. La Società, nel chiedere l'archiviazione del procedimento, ha rappresentato, in via preliminare, quanto segue:
 - l'istanza è inammissibile in quanto nella comunicazione di avvio del procedimento non si desume l'esistenza di alcuna specifica procura rilasciata alla FIEG da parte delle cinque società editoriali i cui articoli si assumono indebitamente diffusi da Data Stampa. La Società sostiene quindi che possa ipotizzarsi che tali procure non esistano e che la FIEG abbia promosso il procedimento “per la tutela di un diritto d'autore di cui non è titolare, sol perché ritenga di esserne legittimata per effetto del vincolo associativo esistente tra la medesima FIEG e i cinque editori in questione.”. Secondo la Società “il vincolo associativo non è di per sé idoneo a legittimare all'azione dinanzi all'AGCOM un soggetto diverso dal titolare del diritto d'autore che si pretende lesa; occorrendo invece che l'istanza provenga direttamente dal titolare del diritto ovvero da un



suo procuratore cui sia stato conferito espressamente il potere di agire per suo conto, con apposita procura della quale l'AGCOM deve verificare l'esistenza e la provenienza dal titolare del diritto d'autore che si intende tutelare".

- l'istanza è altresì improcedibile in quanto in base all'articolo 6, comma 3, del Regolamento il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria e che, nel caso in esame, sono pendenti tre giudizi innanzi al Tribunale di Milano nei quali Data Stampa ha chiesto che sia accertato che, in relazione al diritto di inserire nelle rassegne stampa gli articoli recanti la clausola a riproduzione riservata, non sia dovuto alcun compenso agli editori e che questi e la FIEG siano conseguentemente condannati a risarcire il danno provocato dall'illegittima pretesa di disattendere il giudicato.

In particolare, sono pendenti innanzi al Tribunale di Milano i seguenti giudizi:

- 1) giudizio n. 30679/2020 R.G. promosso da Data Stampa contro FIEG ed altra società con atto notificato il 3/9/2020, con il quale è stato chiesto di dichiarare e accertare che Il Sole 24 Ore S.p.a. non ha diritto a ricevere alcun compenso da Data Stampa S.r.l. per l'inserimento di articoli, anche recanti la clausola "riproduzione riservata", inseriti nelle rassegne stampa predisposte dalla Società per i suoi clienti e condannare Il Sole 24 Ore S.p.a. e la FIEG a risarcire a Data Stampa S.r.l. tutti i danni subiti e subendi per effetto delle iniziative adottate o che in corso di causa saranno adottate al fine di pregiudicare il diritto di Data Stampa S.r.l. all'inserimento nelle sue rassegne stampa di tutti gli articoli editi sui giornali e riviste, compresi quelli recanti la clausola "riproduzione riservata";
- 2) giudizio n. 39274/2020 R.G. promosso da Data Stampa contro Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup S.p.a. con atto notificato il 27/10/2020, nel quale è stato chiesto di dichiarare e accertare che Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup S.p.a. non ha diritto di ricevere alcun compenso da Data Stampa S.r.l. per l'inserimento di articoli, anche recanti la clausola "riproduzione riservata", inseriti nelle rassegne stampa predisposte dalla Società attrice per i suoi clienti e condannare Rizzoli Corriere della Sera Mediagroup S.p.a. a risarcire a Data Stampa S.r.l. tutti i danni subiti e subendi per effetto delle iniziative adottate o che in corso di causa saranno adottate dalla convenuta al fine di pregiudicare il diritto di Data Stampa S.r.l. all'inserimento nelle sue rassegne stampa di tutti gli articoli editi sui giornali e riviste, compresi quelli recanti la clausola "riproduzione riservata";
- 3) giudizio promosso da Data Stampa con atto di citazione notificato il 13/11/2020 contro Sesaab S.p.a., L'Unione Sarda S.p.a., Società Editrice Sud S.p.a. e Editoriale Domani S.p.a., nel quale è stato chiesto di dichiarare e accertare che SESAAB S.p.a., L'Unione Sarda S.p.a., S.E.S. Società Editrice Sud S.p.a. non hanno diritto di ricevere alcun compenso da Data Stampa S.r.l. per l'inserimento di articoli, anche recanti la clausola "riproduzione riservata", inseriti nelle rassegne stampa predisposte dalla Società attrice per i suoi clienti; riconoscere e dichiarare il diritto di Data Stampa S.r.l. alla riproduzione, sulle rassegne stampa da essa prodotte, degli articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e



periodici editi da Editoriale Domani S.p.a., anche recanti la clausola “riproduzione riservata”, dichiarando altresì che quest’ultima, al pari di SESAAB S.p.a., de L’Unione Sarda S.p.a. e di S.E.S. - Società Editrice Sud S.p.a., non ha diritto di ricevere alcun compenso da Data Stampa S.r.l. per tale riproduzione e condannare SESAAB S.p.a., L’Unione Sarda S.p.a., S.E.S. - Società Editrice Sud S.p.a e Editoriale Domani S.p.a., ciascuna per quanto di ragione, a risarcire a Data Stampa S.r.l. tutti i danni subiti e subendi per effetto delle iniziative adottate o che in corso di causa saranno adottate al fine di pregiudicare il diritto di Data Stampa S.r.l. all’inserimento nelle sue rassegne stampa di tutti gli articoli editi sui giornali e riviste, compresi quelli recanti la clausola “riproduzione riservata”.

La Società specifica che tali giudizi sono stati promossi sulla base del giudicato che si è formato in forza della sentenza n. 816/2017 del Tribunale di Roma e della sentenza n. 3931/2019 della Corte d’Appello di Roma, che sono passate in giudicato nei confronti della FIEG e degli editori sopraindicati, poiché la sentenza della Corte D’Appello è stata impugnata per Cassazione soltanto da alcuni editori, diversi da quelli titolari degli articoli indicati nella comunicazione di avvio del procedimento AGCOM. Secondo la Società, con le citate sentenze è stato accertato il diritto di Data Stampa alla riproduzione, sulle rassegne stampa ad uso esclusivo dei suoi clienti, degli articoli, informazioni e notizie già pubblicati sui giornali e periodici degli editori convenuti in giudizio e che in motivazione il Tribunale di Roma *“ha espressamente riconosciuto che tale diritto di Data Stampa sussiste anche con riferimento agli articoli a riproduzione riservata”*.

A parere della Società è *“pertanto evidente che nei giudizi attualmente pendenti promossi da Data Stampa dinanzi al Tribunale di Milano sia in discussione il diritto di inserire nelle rassegne stampe gli articoli a riproduzione riservata senza pagare alcun compenso agli editori; quindi lo stesso diritto che la FIEG ha contestato con l’esposto all’AGCOM del 29/10/2020”*.

La Società ritiene, inoltre, che sia incontestabile che l’articolo 6 del Regolamento si riferisca *“sia alla pendenza di giudizi civili promossi dall’editore che ha poi preso l’iniziativa dell’istanza all’AGCOM, sia ai giudizi promossi dal soggetto la cui attività viene contestata dall’editore dinanzi all’AGCOM”* e che *“la ratio della sanzione di improcedibilità di cui allo stesso articolo sia da rinvenire alla luce del principio desumibile dall’art. 24 della Costituzione, che la tutela dei diritti è demandata all’Autorità Giudiziaria e non all’Autorità Amministrativa dello Stato, e che quindi l’autorità amministrativa non possa valutare autonomamente l’esistenza di diritti o di attività illecite sulle quali il giudice ordinario abbia emesso o debba emettere una decisione”*, nonché alla luce del principio del ne bis in idem.

La Società ha poi rilevato nel merito che:

- a) l’istanza presentata dalla FIEG è in palese contrasto con il giudicato formatosi tra Data Stampa, la FIEG e gli editori convenuti nel 2013 dinanzi al Tribunale di Roma, con sentenza n. 816/2017 e alla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3931/2019. La Società chiarisce che avverso l’anzidetta sentenza della Corte d’Appello di Roma proponevano ricorso per Cassazione alcuni editori, tra i quali però non figurano la FIEG, Promopress e altri, tra cui RCS Mediagroup S.p.a.,



l'Unione Sarda S.p.a., la Sesaab S.p.a. e la Società Editrice Siciliana S.p.a. (poi divenuta Società Editrice Sud S.p.a.), sicché essa passava in giudicato nei loro confronti.

Data Stampa sottolinea che le disposizioni della legge ordinaria, e in particolare nel caso di specie dell'articolo 65 LDA, debbano essere interpretate secondo Costituzione, per il suo presentarsi doverosa e di indubbia priorità su ogni altra. Il diritto di proprietà, secondo la Società, è subordinato ai diritti di libertà, tra cui rientra la libertà di manifestazione e divulgazione del pensiero di cui all'articolo 21 Cost., e *“un diritto esclusivo dell'editore di riprodurre e comunicare gli articoli pubblicati sulle proprie testate, con incondizionata facoltà di consentirne o impedirne la riproduzione e comunicazione ad altri, è radicalmente incompatibile con una libertà di informazione che ricomprende tanto il diritto di informare, quanto il diritto di essere informati”*, in quanto pregiudicherebbe la compiuta realizzazione dell'interesse generale all'informazione costituzionalmente garantito, e comprometterebbe l'attuazione del principio democratico ed il corretto funzionamento dell'ordine democratico. Data Stampa ritiene che non possa non ritenersi la logica impossibilità di ammettere, nell'odierno quadro costituzionale, che gli artt. 13 e 65 LDA integrino un sistema dal quale deve ricavarsi un principio generale di non riproducibilità e comunicabilità degli articoli pubblicati nei giornali e riviste salvo concessione dell'editore, ed una regola eccezionale di libera riproducibilità e comunicabilità in altre riviste e giornali anche radiotelevisivi (ma non in altre forme di pubblicazione) degli articoli di attualità di carattere economico, politico e religioso (ma non di altro carattere) pubblicati in riviste o giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e degli altri materiali di analogo carattere, ma solo a condizione che la relativa riproduzione o utilizzazione non sia stata espressamente riservata. A parere della Società, il principio di libera riproducibilità degli articoli di giornale di cui al primo comma dell'articolo 65 è principio generale, che deve essere applicato in via analogica in tutti i casi in cui si abbia un mezzo, di qualunque formato, atto ad informare, in forza dell'interesse sociale alla libera circolazione delle notizie e delle idee. Non sarebbe invece applicabile in via analogica la seconda parte del primo comma del medesimo articolo che esclude la libera riproducibilità ove la riproduzione dell'articolo sia stata espressamente riservata, in ragione della finalità perseguita dal legislatore di contrasto di possibili abusi concorrenziali. Tale ratio anticoncorrenziale non può ravvisarsi, secondo quanto affermato da Data Stampa, in fattispecie di rassegne stampa, in quanto queste ultime *integrano un quid diverso dai giornali e riviste* e che, posta la indubbia natura di mezzo informativo, questo si differenzerebbe dai giornali e riviste *“perché non diretto al pubblico”*. L'applicazione analogica della seconda parte del comma 1 dell'articolo 65 LDA sarebbe impraticabile anche alla luce del fatto che le rassegne stampa non danno luogo a una ripubblicazione, in quanto *“non sono affatto pubblicazioni, cioè mezzi diretti a rendere di pubblico dominio notizie ed idee, bensì mezzi diretti a portare a conoscenza di soggetti determinati dati informativi determinati, individuati in base a criteri prestabiliti secondo i bisogni particolari che a ciascuno di tali soggetti derivano dalla specifica attività economica o sociale, o dalla specifica funzione politico-istituzionale o amministrativa svolta”*.

- b) sulle modalità con le quali le rassegne vengono messe a disposizione dei clienti, Data Stampa sottolinea che sull'indirizzo indicato nell'istanza non sono rinvenibili opere editoriali in quanto le rassegne sarebbero allocate *“in “spazi” virtuali separati e non intercomunicanti né passibili di intercomunicazione, in numero pari a quello delle rassegne prodotte ed in ragione di uno per ciascuna rassegna e di ciascuno per una rassegna soltanto, accessibili attraverso specifiche subdirectory, anch'esse in ragione di una per ciascuno spazio e ciascuna per uno spazio soltanto, e mediante inserimento di apposite credenziali (userid e password), rigorosamente diverse – è appena il caso di precisare – da spazio a spazio, e comunicate e riservate in ragione di una per ognuno di essi ai vari clienti, i quali non hanno diritto di cederle a terzi, alla luce di quanto previsto nelle condizioni generali di abbonamento che tutti i clienti stessi si impegnano a rispettare”*. A sostegno di quanto appena riportato, la Società chiarisce che gli articoli 1 e 2 delle condizioni generali di abbonamento prevedono rispettivamente che *“l'oggetto dell'abbonamento è la rassegna stampa quotidiana per uso personale dell'abbonamento, persona fisica o giuridica”* e *“l'abbonamento è nominativo e personale; non è cedibile nemmeno in parte né possono essere ceduti i servizi che ne sono oggetto”*. Non avrebbe quindi luogo, secondo la Società, una messa a disposizione di *“riproduzioni di opere editoriali alla pagina internet suindicata, ma comunicazione delle singole rassegne ai singoli clienti mediante immissione nella “casella” virtuale a ciascuno riservata”*. La Società sottolinea, inoltre, che la possibilità di download, stampa e condivisione dei contenuti è connaturale al servizio di rassegne stampa in quanto in difetto *“per un ente collettivo (quali sono nella pressoché totalità i clienti di tale servizio) la rassegna risulterebbe sostanzialmente priva di apprezzabile utilità”* e che debba escludersi, anche alla luce di quanto statuito dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto 29/6/2020, che, per la modalità download e stampa, le rassegne stampa destinate ai singoli clienti si trasformino in rassegne stampa utilizzabili da un pubblico indifferenziato. La Società contesta anche l'assunto di FIEG, riferito nella comunicazione di avvio del procedimento, che i contenuti della rassegna stampa siano visibili dai clienti per dieci giorni.
- c) la Società sottolinea, infine, che con l'adozione di un provvedimento di rimozione selettiva, così come richiesto dalla FIEG, verrebbe in concreto impedito totalmente l'espletamento del servizio di rassegna stampa a favore degli oltre 400 clienti di Data Stampa, tra i quali vi sono, non solo importanti società italiane, ma anche istituzioni pubbliche. A sostegno di tale affermazione la Società rileva che il Consiglio di Stato con ordinanza 12/13.11.2020, in accoglimento dell'appello de L'Eco della Stampa, ha sospeso l'esecuzione del provvedimento emanato nel luglio 2020 dall'AGCOM sempre su istanza della FIEG.

III. Valutazioni dell'Autorità

15. Con riferimento a quanto eccepito da Data Stampa si rappresenta quanto segue:

- Sull'inammissibilità dell'istanza presentata dalla FIEG per mancanza di una specifica procura rilasciata alla Federazione da parte delle cinque società

editoriali i cui articoli si assumono indebitamente diffusi da Data Stampa, giova sottolineare che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, la mancanza di informazioni essenziali, così come la mancanza di ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto, è motivo di archiviazione in via amministrativa per irricevibilità. Condizione che non ricorre nel caso di specie in quanto possono presentare istanza all'Autorità i soggetti legittimati, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera u), dello stesso Regolamento, tra i quali rientrano le associazioni di categoria “[...] qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario [...]”. I mandati conferiti dalle Società RCS Mediagroup SpA, Editoriale Domani SpA, L'Unione Sarda SpA, Sesaab SpA e Società Editrice Sud SpA sono stati acquisiti agli atti del procedimento in oggetto, contestualmente all'istanza DDA/3111, con prot. n. DDA/0002622.

- Sull'improcedibilità dell'istanza per pendenza dei tre giudizi sopra riportati innanzi al Tribunale di Milano promossi da Data Stampa si sottolinea quanto segue. Relativamente ai rapporti con l'Autorità giudiziaria, l'Autorità già con l'adozione della delibera n. 680/13/CONS, ha ritenuto necessario limitare l'archiviazione del procedimento al solo caso in cui l'Autorità giudiziaria venga adita dal soggetto istante, per evitare che altri soggetti si rivolgano strumentalmente alla magistratura al solo scopo di bloccare il procedimento in corso presso l'Autorità, ciò tenendo conto non solo delle osservazioni avanzate da più parti in sede di consultazione pubblica, ma anche alla luce di quanto rilevato dalla Commissione Europea in sede di procedura di notifica ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. In occasione dell'adozione della delibera n. 490/18/CONS, poi, recante “*Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”, accogliendo diverse istanze sottoposte in sede di consultazione, è stata ritenuta pertinente la richiesta di riformulare in senso maggiormente restrittivo la portata della previsione dell'art. 6, comma 3, specificando che l'archiviazione in via amministrativa per improcedibilità ha luogo solo qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria promosso dal medesimo soggetto che intende presentare istanza all'Autorità. La ragione risiede nell'intento di evitare che la procedura di intervento per via amministrativa possa essere impedita o bloccata da qualsiasi procedimento penale riguardante un sito internet, anche nel caso in cui si tratti di diritti e opere diverse da quelle oggetto del procedimento penale. Pertanto, i giudizi promossi da Data Stampa e riportati nelle proprie controdeduzioni non sono idonei a determinare l'improcedibilità prevista dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento, dal momento in cui Data Stampa non è il soggetto che ha presentato istanza all'Autorità, ma è il gestore del servizio oggetto di tale istanza presentata da parte del legittimo titolare dei diritti. Per tale motivo, i giudizi promossi da Data Stampa appaiono rientrare proprio nei casi che l'Autorità ha ritenuto di dover escludere ai fini dell'improcedibilità delle istanze, in quanto promossi dal soggetto che nel caso di specie risulterebbe

essere destinatario di un ordine di rimozione selettiva e che verosimilmente ha agito al fine di impedire l'azione dell'Autorità.

- Sull'assunto secondo cui l'autorità amministrativa non possa valutare autonomamente l'esistenza di diritti o di attività illecite sulle quali il giudice ordinario abbia emesso o debba emettere una decisione, nonché sul principio del *ne bis in idem*, vale rappresentare quanto già motivato dal TAR, con le sentenze n. 4101/2017 e 4102/2017 aventi ad oggetto la legittimità del Regolamento. Il giudice ha sottolineato che lo stesso art. 156 della legge n. 633/41, al secondo comma, fa espressamente salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, così introducendo un meccanismo di tutela a "doppio binario", che si affianca al tradizionale rimedio inibitorio, quello di *public enforcement* e attraverso il quale l'Autorità amministrativa è autorizzata ad adottare provvedimenti recanti l'ordine di rimozione dei contenuti del web o di oscuramento dei siti, immediatamente precettivi nei confronti degli operatori della rete. Quindi la legge n. 633/41 incentra il *private enforcement* relativamente ai diritti d'autore e connessi sull'intervento del Giudice ordinario anche in sede cautelare, ma non prevede affatto un *numerus clausus* nei mezzi di tutela, facendo anzi espressamente salvo il diverso *public enforcement* previsto nei citati articoli del d. lgs. 70/2003. Il TAR ribadisce in conclusione che *"una lettura sistematica delle disposizioni normative sin qui richiamate conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da Agcom nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori di servizi, da esercitarsi anche con l'imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d'autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all'Autorità giudiziaria"*.
- Sul contrasto con il giudicato formatosi tra Data Stampa, la FIEG e gli editori convenuti nel 2013 dinanzi al Tribunale di Roma, con sentenza n. 816/2017 e alla Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3931/2019, di cui alla lettera a), l'Autorità ha già avuto modo di sottolineare in precedenti provvedimenti aventi ad oggetto servizi di rassegna stampa, che la sentenza del Tribunale capitolino si discosta dalla giurisprudenza maggioritaria in quanto assume l'assenza di una utilizzazione parassitaria e concorrenzialmente illecita rilevante ex artt. 101 LDA, e sulla base di un'erronea assimilazione delle opere editoriali alle informazioni o notizie e quindi a un dato grezzo informativo in sé considerato che non assurge al rango di opera creativa.
- La sentenza del Tribunale capitolino sostiene che il divieto di utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata sia applicabile unicamente all'ipotesi in cui la loro riproduzione avvenga in altri giornali e riviste, non facendo rientrare in questa categoria l'attività di rassegna stampa.
- Occorre sottolineare che sebbene il servizio di rassegna stampa non sia espressamente disciplinato dalla legge sul diritto d'autore, gli articoli di carattere editoriale sono tutelati come opere dell'ingegno a carattere letterario e la loro utilizzazione economica (riproduzione ex art. 13 e comunicazione al



pubblico ex art. 16 della legge n. 633/1941) è prerogativa esclusiva dell'editore.

- L'art. 65 della legge 633/1941 stabilisce che *“Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.”*.
- L'art. 65 l. 633/1941 costituisce quindi una deroga al diritto esclusivo dell'autore, oppure del suo avente causa, di utilizzare economicamente l'opera dell'ingegno secondo ogni modalità originale oppure derivata che può operare se sussiste lo scopo informativo e di divulgazione delle informazioni ex art. 21 Cost., attraverso la pubblicazione in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi e in assenza della menzione di riserva.
- In ogni caso, l'art. 65 non può operare quando vi sia l'espressa menzione di riserva fatta ai sensi dell'art. 7 regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore.
- Il Tribunale, come detto, argomenta la tesi a favore della liceità delle rassegne stampa con l'assenza di una utilizzazione parassitaria e concorrenzialmente illecita rilevante ex artt. 101 LDA e 2598 c.c., in quanto la rassegna stampa si indirizzerebbe ad un pubblico diverso da quello degli acquirenti del giornale.
- L'art. 101 della legge sul diritto d'autore stabilisce che *“La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.”*.
- Sono considerati atti illeciti: (a) *la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; (b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.”*.
- Si osserva a tal proposito che l'art. 65 riguarda l'eccezione alla protezione di articoli giornalistici costituenti opere dell'ingegno, mentre l'art. 101 riguarda la riproduzione di informazioni o notizie e quindi di un dato grezzo informativo in sé considerato che non assume al rango di opera creativa, riproduzione che deve avvenire secondo modalità tali da non costituire atto di concorrenza sleale. Gli articoli oggetto di istanza sono da considerarsi opere editoriali e non mere informazioni, recanti pertanto la clausola di riproduzione



riservata. Non a caso, e anche nel procedimento in oggetto, i pochi articoli che non riportano la clausola di riproduzione riservata sono a carattere esclusivamente informativo. Il Tribunale quindi pare sottoporre gli articoli oggetto della controversia non alla disciplina delle opere dell'ingegno, ma a quella delle mere informazioni.

- L'assegnazione di una funzione di carattere semplicemente concorrenziale all'art. 65 LDA (invece che di eccezione ad un diritto esclusivo come quello d'autore, che riserva al titolare ogni forma di utilizzazione economica) comporta, ad avviso del Tribunale, l'applicazione dell'art. 101 sia agli articoli costituenti opere dell'ingegno sia alle mere informazioni non tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore.
- Questa Autorità ha avuto modo di sottolineare che la giurisprudenza si è più volte espressa sulla materia chiarendo il carattere illecito della rassegna stampa se realizzata nonostante l'esistenza di una riserva espressa da parte dell'editore¹;
- Tra tutte, la sentenza della Corte di Cassazione del 20 settembre 2006, n. 20410, ha confermato l'illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l'editore aveva formulato espressa riserva ai sensi dell'art. 65 LDA. La Corte ha in particolare affermato che *“L'editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazione è stata espressamente riservata dall'editore stesso”*. La Suprema Corte chiarisce che *“Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in rassegna, né il carattere specializzato della stessa, non essendo in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sé stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in rilievo l'osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante all'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Pertanto, come ha ritenuto il giudice del merito, la L.A., art. 65 se da un canto per la considerazione della attualità degli articoli ne consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfruttamento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o l'utilizzazione.”*;
- Con riferimento all'art. 101, invece, la Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha confermato la natura illecita della riproduzione di informazioni e notizie a mezzo di rassegna stampa quando questa avviene a scopo di lucro e in una forma di sfruttamento sistematica e parassitaria dell'attività editoriale.

¹ Tribunale di Genova, 3 dicembre 1997; Corte di Appello di Milano, 26 marzo 2002; Tribunale di Trento, 6 aprile 2018; Corte di Appello di Trento, 24 luglio 2019.



La Suprema Corte in sostanza ha riconosciuto *ad abundantiam* anche l'applicazione della disciplina della concorrenza sleale ex artt. 101 l.a. e 2598 c.c. in aggiunta quella dell'art. 65 l.a., chiarendo che l'art. 101 l.a. *“definisce illecito, dunque partecipa della natura dell'atto di concorrenza preso in considerazione dall'art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie”*;

- Quanto alla sentenza della Corte di Appello citata dalla Società a sostegno delle proprie argomentazioni, non può contestarsi che la Corte di Appello ha assunto una posizione parzialmente diversa rispetto a quanto affermato in primo grado e, richiamando espressamente la decisione della Cassazione del 2006, ha riconosciuto la natura illecita della rassegna stampa laddove si utilizzino articoli di giornale per i quali l'editore si sia riservato i diritti di riproduzione. In tale occasione, infatti, la Corte d'Appello ha chiarito che *“per quel che concerne il caso di specie (in cui non si fa questione della riproduzione di articoli oggetto di riserva), l'insegnamento della Suprema Corte consente di affermare che l'attività di rassegna stampa, con la conseguente riproduzione di singoli articoli di giornale per le specifiche esigenze di singoli lettori, è da ritenersi legittima ai sensi dell'art. 65 [...]”*;
- Sulla diversità della questione definita innanzi al giudice ordinario si è espresso anche il TAR del Lazio che, con Ordinanza n. 5847/2020, ha ritenuto che *“il giudicato formatosi sulla sentenza del Trib. Civ. di Roma n. 816/2017, confermata dalla Corte d'appello di Roma con sent. n. 3931/2019 non rileva nel presente giudizio, attesa la diversità del decisum che, nella questione definita innanzi al giudice ordinario, attiene alla riproduzione sulla rassegna stampa di articoli che non sono oggetto di riserva ai sensi dell'art. 65 della legge sul diritto d'autore”*.
- Con riferimento alla necessità di interpretare l'articolo 65 LDA alla luce del dettato Costituzionale, e quindi sulla libera riproducibilità degli articoli di giornale e delle notizie ed informazioni in essi veicolate, è indubbio che nel caso di specie non si metta in discussione la valenza dell'interesse generale all'informazione costituzionalmente garantito. L'attività di media monitoring effettuata dai fornitori di servizi di rassegne stampa, infatti, ben potrebbe essere svolta attraverso lo svolgimento di un'attività di rielaborazione degli articoli pubblicati sulle testate giornalistiche o con la riproduzione dei soli articoli per i quali l'editore non si sia riservato la riproduzione, garantendo così la libertà di informare di cui all'articolo 21 della Costituzione.
- Ciò che rileva nel caso di specie, invece, è il rifiuto sistematico di Data Stampa a voler pagare la licenza per la riproduzione degli articoli nella propria rassegna stampa a beneficio dei propri clienti.



L'apposizione da parte dell'editore della clausola di riproduzione riservata non può mai costituire abuso di diritto in quanto la legge sul diritto d'autore non subordina ad alcun presupposto l'apposizione di tale riserva, essendo l'editore titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera giornalistica. L'art. 65 LDA non solo non esclude che i legittimi titolari mantengano la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere, ma, al contrario, se così non fosse interpretato *“l'effetto finale sarebbe quello di privare il titolare dei diritti di un'effettiva ed efficace tutela della sua esclusiva sulla riproduzione degli articoli di giornale e le norme sul diritto d'autore sarebbero facilmente aggirate”* (così Corte App. Trento, sentenza del 24 luglio 2019).

- In questo contesto si inserisce ancora una volta la giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2006 già richiamata, osservando come *“il rifiuto anche sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tantomeno violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l'editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera collettiva”*.
- È dunque pacifica, nel procedimento in oggetto, la configurazione di una violazione del diritto di riproduzione spettante in via esclusiva al titolare del diritto ex art. 13 della legge sul diritto d'autore. Non si ritiene, pertanto, che l'accesso alle opere oggetto di istanza attraverso il servizio erogato da Data Stampa, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.
- Con riferimento, invece, a quanto asserito alla lettera b), rileva il diritto di comunicazione al pubblico ex art. 16 della legge sul diritto d'autore. Il Tribunale di Roma, nella sentenza citata, chiarisce che la rassegna stampa è *“un mezzo informativo diverso, destinato a soddisfare esigenze diverse e, cioè, non il generale bisogno di informazione soddisfatto attraverso l'acquisto dei giornali, ma uno specifico bisogno individuale, rappresentato dallo svolgimento di una particolare funzione e/o attività per il quale le società operano una selezione di articoli o parti di articoli già pubblicati riferiti all'argomento che interessa il singolo cliente, comunicandolo esclusivamente allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato, attraverso mezzi informativi che diffondono notizie e articoli al pubblico, come appunto i giornali e/o le riviste che siano cartacee oppure online, quindi in concorrenza con l'attività degli editori”*. Il Tribunale capitolino sostiene che la violazione del diritto d'autore sarebbe ravvisabile solo *“se la rassegna stampa fosse destinata direttamente al pubblico e diffusa attraverso una messa a disposizione generale attraverso la pubblicazione cartacea e/o online [...] piuttosto che alla comunicazione riservata al singolo cliente [...]”*.
- Per il Tribunale in questo caso non è applicabile nemmeno l'art. 101 LDA. Infatti *“[n]é può la rassegna stampa qualificarsi illecita ai sensi dell'art. 101 LDA — come sostenuto dalle convenute — soltanto perché le imprese che la esercitano perseguono il fine di lucro, che è il fine di tutte le imprese anche di quelle che pubblicano i giornali, rappresentando l'illecito il diverso carattere della messa a disposizione del pubblico con le stesse modalità del titolare dei diritti di riproduzione e non l'utilizzo destinato ad assolvere altra funzione di*



soddisfacimento di interessi particolari, attraverso la fornitura di un prodotto diverso, destinato ad un differente mercato di diversi fruitori”.

- Il diritto di comunicazione al pubblico è stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha valutato nel corso degli anni diversi aspetti quali la condotta attiva e volontaria del soggetto che commette la violazione, il numero di persone destinatarie della comunicazione, la presenza di nuovo pubblico, la natura dell'attività e degli strumenti tecnici usati per porre in essere la comunicazione.
- Per quanto riguarda la nozione di “atto di comunicazione”, la Corte ha sottolineato che esso ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato.
- Rispetto alla nozione di “pubblico”, centrale per la definizione della fattispecie, se nel caso SCF (C-135/10) la Corte sembra superare l'approccio meramente quantitativo precedentemente adottato per preferire un criterio più ampio, che fa riferimento al “carattere indeterminato del pubblico”, costituito da un pubblico generico non ristretto a specifici individui che appartengono a gruppi privati, restringendo l'ambito di operatività del diritto rispetto a quanto prospettato precedentemente, nel caso Reha Training (C-117/15), la Corte ha chiarito che è pubblico un “*fairly large number of people*” valutato in base ad effetti economici cumulativi, in considerazione della determinatezza e/o determinabilità dei destinatari della comunicazione in contrapposizione alla generalità dei consociati. Nella stessa sentenza la Corte ha sottolineato che la nozione di “pubblico” riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali, da valutare in relazione a quante persone abbiano accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione e che, per rientrare nella nozione di “comunicazione al pubblico”, un'opera dev'essere trasmessa a un “pubblico nuovo”, ossia a un pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti sulle opere protette quando ne hanno autorizzato l'utilizzazione attraverso la comunicazione al pubblico di origine. Nella sentenza VCast-RTI (C-265/16), poi, la Corte ha sottolineato che ciascuna comunicazione al pubblico differente deve ricevere l'autorizzazione dei titolari di diritti interessati. Infine, nella recente sentenza *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers* (C-263/18) la Corte ha interpretato la nozione di comunicazione al pubblico in senso lato e, ribadendo quanto sottolineato nel caso Reha Training, ha evidenziato che nel definire la comunicazione di un'opera al pubblico si deve tener conto non solo del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione, alla luce delle modalità di diffusione delle opere che, sulla rete internet, sono potenzialmente accessibili a una serie indefinita di utenti. In quest'ultimo caso esaminato dalla Corte si sottolinea che in assenza di misure tecniche che consentano di garantire che possa essere scaricata un'unica copia di un'opera durante il periodo in cui l'utente di un'opera ha effettivamente accesso a quest'ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest'ultimo, si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera tramite tale piattaforma è notevole.



- I confini della sua nozione di “pubblico” sono quindi stati più volte oggetto di analisi da parte della giurisprudenza e per valutare l’esistenza di una comunicazione al pubblico è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione.
- Se, da un lato, è pacifico ritenere che il servizio di rassegna stampa costituisce un atto di comunicazione, in quanto in questa definizione si fa rientrare qualsiasi trasmissione di opere protette, a prescindere del mezzo utilizzato, dall’altro, con riferimento alla definizione del pubblico destinatario del servizio di rassegna stampa, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, devono essere considerati elementi quali il numero di persone destinatarie della comunicazione o la presenza di nuovo pubblico.
- È pur vero che la medesima clientela della Società è vincolata dalle condizioni generali di contratto, di cui alla lettera b), ad un uso strettamente personale e riservato della rassegna stampa. Tuttavia, la rassegna stampa fornita da Data Stampa è disponibile in un formato di file pdf idoneo ad una agevole diffusione da parte della clientela, nè gli accorgimenti previsti dai termini del servizio possono rientrare nelle “*misure tecniche che consentano di garantire che possa essere scaricata un’unica copia di un’opera durante il periodo in cui l’utente di un’opera ha effettivamente accesso a quest’ultima e che, scaduto tale periodo, la copia scaricata da tale utente non sia più utilizzabile da quest’ultimo*” descritte nella sentenza Reha Training. In assenza di tali misure si deve considerare che il numero di persone che possono avere accesso, contemporaneamente o in successione, alla stessa opera è potenzialmente notevole. Ciò vale ancor più se si considera che la stessa Società ha contestato l’assunto secondo il quale le rassegne sarebbero visibili per dieci giorni, facendo presupporre, in mancanza di ulteriori specificazioni, un tempo più lungo di fruizione.
- Quanto alla pronuncia del Presidente del Consiglio di Stato del 30 giugno 2020, questo ha accolto *inaudita altera parte* l’appello cautelare promosso da L’Eco della Stampa S.p.A. avverso l’ordinanza del Tar del Lazio n. 4179/2020 ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il Consiglio di Stato, con lo stesso decreto monocratico ha sospeso gli atti impugnati in primo grado e ha fissato, per la discussione, la camera di consiglio del 16 luglio 2020.
- Ebbene, con ordinanza n. 4289 del 16 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha ritenuto preferibile, in attesa della definizione della causa nel merito, confermare l’ordinanza cautelare del primo giudice “*soprattutto inconsiderazione del fatto che l’appellante ha già spontaneamente ottemperato allo stesso, continuando a erogare il proprio servizio senza gli articoli de Il Sole 24 Ore*”. L’Eco della Stampa SpA ha quindi presentato al Consiglio di Stato ricorso per revocazione previa sospensione cautelare dell’Ordinanza collegiale n. 4289/2020. Con decreto n. 4416 del 24 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di concessione di decreto monocratico cautelare, fissando altresì per la discussione la camera di consiglio del 27 agosto 2020. Il 27 agosto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha



dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revoca/revocazione dell'ordinanza cautelare.

- Con riferimento all'impedimento concreto dell'espletamento del servizio di rassegna stampa derivante dall'adozione di un provvedimento di rimozione selettiva, così come richiesto dalla FIEG, si rappresenta che Data Stampa non ha fornito alcun dato idoneo a ipotizzare la sussistenza di tale rischio. Inoltre, proprio lo strumento della rimozione selettiva in luogo dell'inibizione dell'accesso all'intero servizio, contempera il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e la continuità dell'impresa di Data Stampa. Con riferimento, poi, a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con ordinanza 12/13.11.2020, con la quale è stato accolto il ricorso de L'Eco della Stampa S.p.A., si sottolinea che l'apprezzamento svolto dai giudici di palazzo Spada ha ad oggetto il bilanciamento degli interessi economici nei limiti di quanto valutato in quel giudizio, che aveva ad oggetto il servizio di rassegna stampa fornito da una diversa società e la rimozione di testate per numero e per tipologia differenti e, pertanto, non può automaticamente essere calato al caso di specie.

RILEVATO, quindi, che nel caso di specie è ravvisabile una violazione dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico, spettanti in via esclusiva al titolare del diritto ex artt. 13 e 16 della legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATA la necessità che i titolari dei diritti mantengano la possibilità di concedere licenze per gli utilizzi delle proprie opere o altri materiali ai soggetti che operano nel campo delle rassegne stampa;

CONSIDERATO che nella nozione di "servizi della società dell'informazione" sono ricompresi i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

CONSIDERATO che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (causa C-521/17 Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A) ha accolto la nozione di "*hosting provider attivo*", riferita a tutti quei casi che esulano da un'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione che sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi, mentre tali limitazioni di responsabilità non sono applicabili nel caso in cui un prestatore di servizi della società dell'informazione svolga un ruolo attivo;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019, ha chiarito che "*si può parlare di hosting provider attivo, sottratto al regime privilegiato, quando sia ravvisabile una condotta di azione*", consistente in "*attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione*:"

condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati”.

CONSIDERATO che, nel caso di specie, Data Stampa Srl è una società che presta un servizio dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi e che tale servizio consiste, tra l'altro, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali;

RITENUTO che Data Stampa Srl eroga un servizio della società dell'informazione ed è pertanto qualificabile come hosting provider attivo in quanto svolge attività di selezione, indicizzazione, organizzazione, estrazione e promozione dei contenuti editoriali, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio di rassegna stampa;

CONSIDERATO che la Direzione, prendendo atto di quanto manifestato da Data Stampa e del conseguente mancato adeguamento spontaneo, trasmette, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Regolamento, gli atti all'organo collegiale per le relative valutazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

alla società Data Stampa Srl di provvedere alla rimozione delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli delle Società RCS Mediagroup SpA, Editoriale Domani SpA, L'Unione Sarda SpA, Sesaab SpA e Società Editrice Sud SpA, associate alla Federazione Italiana Editori Giornali recanti la clausola di riproduzione riservata dal proprio servizio di rassegna stampa, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, e di interrompere la riproduzione di tali articoli.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la rimozione dal servizio di rassegna stampa delle opere digitali di carattere editoriale recanti la clausola di riproduzione riservata di titolarità delle Società RCS Mediagroup SpA, Editoriale Domani SpA, L'Unione Sarda SpA, Sesaab SpA e Società Editrice Sud SpA, associate alla Federazione Italiana Editori Giornali e con l'interruzione della riproduzione di tali articoli.

Il prestatore dei servizi destinatario del presente ordine comunica all'Autorità, nel termine di due giorni, l'avvenuta ottemperanza, trasmettendo altresì le credenziali per accedere al



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

servizio di rassegna stampa ai fini della verifica dell'ottemperanza e di eventuali reiterazioni della violazione.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 3 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella